

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA

21/9/13
sentenza
n. 4. up.

in persona del giudice unico dott.ssa Anna Mauro ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. vertente

TRA

e elettivamente domiciliati in
Roma, Piazza Adriana 15, presso lo studio dell'avv. to Claudio Dipietropaolo
che li rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Franco Maria Grasselli, Rita
Boggiani e Federica Grasselli del foro di Reggio Emilia Milano giusta procura
in calce al ricorso

PARTE RICORRENTE

E

soc. coop. a r.l. in persona del Presidente del
Consiglio di Gestione elettivamente domiciliata in
-piazza che la rappresenta e difende giusta delega in

atti

PARTE CONVENUTA

E

s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore dr.
, elettivamente domiciliata in via n.
presso lo studio dell'avv.to che la rappresenta e
difende giusta procura in atti

PARTE CONVENUTA

E

Garante per la protezione dei dati personali in persona del Presidente pro-
tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i
cui uffici è domiciliata ex lege

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione ex art. 152 D. lgs. n. 196/2003

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente, con domanda proposta il 15 febbraio 2013, chiede quanto segue:

- che venga riformato il provvedimento reso dal Garante della Privacy il 20 dicembre 2012, n. 436 annullandolo e disapplicando le disposizioni regolamentari della Banca d'Italia nel caso venissero ritenute correttamente interpretate da [redacted] e [redacted];
- che venga ordinato con effetto retroattivo a [redacted] di bloccare, cancellare e inibire nella centrale rischi gestita dalla Banca d'Italia le segnalazioni a sofferenza e di passaggio a perdita effettuate a carico degli attori evidenziando che le segnalazioni stesse effettuate ai danni degli attori sono avvenute per errore in modo da sanare anche lo storico nel caso di segnalazioni pregresse non più eliminabili; a [redacted] di bloccare, cancellare e inibire nella C [redacted] s.p.a. le segnalazioni a "sofferenza" e di "passaggio a perdita" nonché di "contenzioso incagliato" effettuate a carico degli attori evidenziando le segnalazioni stesse sono avvenute per errore al fine di sanare anche lo storico;
- che venga accertata l'illegittimità o illiceità delle segnalazioni alla Centrale Rischi ed alla C [redacted] s.p.a. contestate;
- che venga accertata e dichiarata la responsabilità contrattuale ed extra contrattuale di [redacted] e [redacted] con riserva di agire in separato giudizio per la quantificazione dei danni subiti.

Orbene, secondo la prospettazione degli attori, la vicenda prende le mosse da una transazione intervenuta tra questi ultimi - gravati da un'esposizione debitoria nei confronti di [redacted] concernente un mutuo ed un rapporto di conto corrente intestati alla [redacted] di [redacted] e C.,

assistiti da garanzie fideiussorie prestate da _____, _____ e _____, nonché in parte dal consorzio di garanzia _____ società cooperativa - e _____ s.p.a. che prevedeva, da un lato, il pagamento di una somma onnicomprensiva di euro _____ a saldo e stralcio di ogni ragione di credito della banca nei confronti del debitore principale e dei garanti e, dall'altro, la rinuncia dell'_____ a una parte del proprio credito, nonché l'impegno a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli alla centrale dei rischi della Banca d'Italia nonché la rinuncia ad ogni azione di regresso e di surroga da parte di _____ e di terzi in genere nelle ragioni creditorie della banca nei confronti del debitore principale e dei garanti e il consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte dalla banca a garanzia del credito. _____ aderiva all'accordo transattivo in questione e si impegnavano a versare a _____ la somma di euro _____, pari alla quota parte garantita dal consorzio e non recuperata dalla banca e ad imputare a perdita l'intero importo con conseguente rinuncia al diritto di regresso nei confronti di tutti gli obbligati.

I ricorrenti, nel corso di un'istruttoria relativa a una richiesta di finanziamento rivolta ad altra banca, apprendevano di essere stati segnalati prima a sofferenza e poi a perdita da _____ alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia per euro _____ e di essere stati segnalati da _____ (che aveva omesso la segnalazione di sofferenza alla Centrale dei rischi) al Sistema di Informazione Creditizia (S.I.C.) gestito da C _____ s.p.a. per la quota non recuperata per effetto della transazione con la seguente dicitura: "da giugno 2010 a marzo 2011 *in contenzioso/ incaglio*" e "da aprile 2011 *passato a perdita*".

Lamentano gli attori l'illegittimità del trattamento dei propri dati sia da parte della _____; che pur rispettando l'impegno di non effettuare

segnalazioni in Centrale Rischi aveva effettuato una segnalazione pregiudizievole alla C. s.p.a., sia di che aveva violato il patto effettuando segnalazioni pregiudizievoli in Centrale Rischi, segnalazioni che permangono nell'archivio storico ed estremamente dannose per gli attori in quanto esse pregiudicano l'accesso al credito; questi ultimi sottolineano gli effetti paradossali dell'interpretazione della normativa vigente fornita da e da relativa all'obbligo di segnalazione anche quando è intervenuta una transazione in cui, come nel caso specifico, i clienti delle banche e degli intermediari contestano le condotte illegittime degli istituti bancari (nella specie le parti avrebbero contestato a' una serie di violazioni delle norme del TUB - anatocismo, usura, non corretta pattuizione delle condizioni economiche) e ottengono la rinuncia degli istituti bancari quantomeno a parte delle loro ragioni di credito. Si tratterebbe in altri termini di una denuncia di una perdita su un credito illegittimo e solo apparente, che la banca stessa ha ritenuto tale addivenendo a transazione con l'effetto perverso che viene segnalato come cattivo pagatore chi ha fatto valere i propri diritti ritenendo insussistenti le ragioni creditorie della Banca, diritti in parte ritenuti fondati dalla Banca stessa che ha per tale motivo transatto la lite.

Il Garante della Privacy nel provvedimento qui opposto ha ritenuto infondata la domanda sulla base della motivazione che e hanno rispettato le norme vigenti.

Parte opponente ravvisa nel provvedimento del Garante una motivazione solamente apparente.

Orbene, nella vicenda che qui ci occupa trovano applicazione le norme generali dettate in tema di trattamento dei dati personali di cui all'art. 11 del D.Lgs n. 196/2003 in quanto ad agire sono gli attori segnalati nella loro veste di "soci-garanti-coobbligati nominativi collegati al debitore principale

di _____ s.n.c.” e non la società che in virtù del D.L. n. 2012/2011 convertito con modificazioni nella l. n. 214/2011 non avrebbe potuto agire a tutela della privacy poiché, a seguito dell’entrata in vigore delle norme citate, il trattamento dei dati delle persone giuridiche, società, enti ed associazioni non trova più alcuna specifica regolamentazione con riferimento alla tutela della privacy.

Gli attori allegano che la transazione intervenuta tra loro e la banca e accettata da _____ prevedeva *“espressamente l’impegno a non effettuare segnalazioni pregiudizievoli nelle banche - dati pubbliche e private”* (pag. 3 ricorso); tale circostanza è contestata da _____ che nega in modo assoluto, da parte sua e anche di _____ l’assunzione di alcun obbligo a non effettuare segnalazioni alla Centrale Rischi. I ricorrenti producono quale proposta transattiva una lettera *“riservata personale non producibile in giudizio”* sottoscritta dalle parti e inviata dal difensore di queste ultime a tale avvocato _____ in cui si offre in pagamento a tacitazione di quanto dovuto la somma di € _____ e si legge tra l’altro *“trattandosi di transazione e non di remissione del debito dovrebbero essere escluse segnalazioni pregiudizievoli nella Centrale Rischi gestita dalla Banca d’Italia”*; a tale lettera segue la risposta di _____ del 7.12.2010 che accetta il pagamento in unica soluzione di € _____, precisa che l’accordo è condizionato risolutivamente all’utile e puntuale rispetto del termine per il pagamento e precisa che *“ per effetto dell’accordo ... si intendono definitivamente transatti tutti i diritti e pretese che potessero riguardare eventuali effetti anatocistici e/o mancate pattuizioni scritte di interessi ultralegali ... Ad avvenuto incasso delle predette somme provvederemo a rilasciarvi quietanza... e ai conseguenti adempimenti finalizzati alla cancellazione dell’ipoteca volontaria.”* Null’altro è scritto in tale accettazione

né vi è traccia di alcun impegno a non effettuare segnalazioni nella comunicazione del 25.11.2010 inviata da [redacted] né, ancora, nella lettera con cui [redacted] il 7.12.2010 ha comunicato ad [redacted] l'accettazione della proposta né nella lettera del 7.12.2010 con cui [redacted] ha comunicato ai debitori l'accettazione della proposta. Nessun obbligo contrattuale ad omettere le segnalazioni sussiste, pertanto, e in capo a [redacted] e in capo a [redacted] per effetto della transazione.

Altra questione è se i predetti istituti di credito, a prescindere dalla violazione di obblighi contrattuali, abbiano violato le norme dettate in tema di tutela della privacy segnalando, l' [redacted], al sistema di informazione creditizie (s.i.c.) gestito dalla C [redacted] s.p.a. il mancato recupero dell'intero credito per effetto della transazione a saldo e stralcio e, la [redacted] alla Centrale Rischi della Banca d'Italia. La [redacted] ritiene di avere legittimamente effettuato la segnalazione anche alla luce delle istruzioni di vigilanza per gli intermediari creditizi previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (aggiornamento 14 del 29.4.2011 la quale nel paragrafo 5.5. del cap. II sez. 2 laddove prevede che devono essere segnalati quali "*sofferenze – crediti passati a perdita*" non solo i crediti in sofferenza non recuperabili o per i quali è stato ritenuto non conveniente intraprendere azioni di recupero, ma anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela; [redacted] sostiene di aver effettuato la segnalazione al s.i.c. in conformità alle disposizioni del "*Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*" le quali all'articolo 1, co. 1 lett b prevedono la regolarizzazione degli inadempimenti può avvenire anche in seguito a transazione e all'art. 6, co.2, lett b che le informazioni relative a ritardi nei pagamenti superiori a due rate o mesi, successivamente

regolarizzati, devono essere conservate per 24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione.

Orbene il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 (G.U. 20 aprile 1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. La Delibera è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), e art. 107, comma 2, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U. cit.. In particolare, il testo delle istruzioni in vigore all'epoca dei fatti dedotti dai ricorrenti è quello di cui alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 – 14° Aggiornamento del 29 aprile 2011.

Nella sezione I, art. 3, II co della circolare è dato leggere “ *in base alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, gli intermediari sono esonerati dall'obbligo di acquisire il consenso degli interessati per comunicare i dati alla Centrale dei rischi in quanto sono tenuti a fornirli ai sensi degli articoli 55,66, comma 1 e 106 e comma 3 del TUB ... che consente ai privati e agli enti pubblici economici di prescindere dal consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati personali quando il trattamento < è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria>*”.

Nell'articolo 5 della medesima sezione, poi, è dato leggere quanto segue: “ *il corretto funzionamento della centrale dei rischi si fonda sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari partecipanti ... gli intermediari sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme che regolano il servizio e al rispetto dei termini segnaletici*”.

Fra le categorie di rischi classificati nelle predette istruzioni, quella che qui rileva è “ ... sofferenze - crediti passati a perdita” . Nell'art. 5 del capitolo II, II sezione si stabilisce che “ gli intermediari sono tenuti a segnalare l'intera esposizione nei confronti del singolo cliente se, alla data cui si riferisce la rilevazione, ricorre almeno una delle seguenti condizioni ... “ la posizione del cliente è in sofferenza (nel glossario costituente parte integrante della Circolare la "sofferenza" è definita come l'"esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti”); sempre nella medesima circolare al cap. II 1.5. si legge che “ nella categoria di censimento *sofferenze* ” va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (lo stato d'insolvenza è definito come "incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte), anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda” e ancora, nel secondo comma “*l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento di un debito. La contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza*”; al 10° comma si legge ancora che la segnalazione di una

posizione di rischio fra le sofferenze non è più dovuta a quando “ *il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio*”. All’ultimo comma infine si legge “ *il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione adesso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse*”.

Sempre nel cap II, sez 2 par 5.5. intitolato “ *crediti passati a perdita*” si legge “*devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze- crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l’intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela ...*”.

Orbene come precisato dalla Cassazione (sent. del 12 ottobre 2007 n. 21428) “*La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza*” .

Tale principio espresso con estrema chiarezza dalla cassazione trova riscontro nella funzione stessa propria della segnalazione alla Centrale Rischi che è quella di consentire ad ogni banca di essere in grado di conoscere la situazione complessiva degli affidamenti e degli utilizzi di un soggetto presso il sistema bancario, in modo da poter effettuare una valutazione in merito alla solvibilità

ed affidabilità dello stesso in ambito creditizio e, cioè, semplificando di essere in grado di sapere se il soggetto in questione sia o meno un “cattivo pagatore” nonché nello stesso tenore letterale della normativa dianzi richiamata nella parte in cui precisa che *“l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento di un debito”*.

L’appostazione a sofferenza del credito, quindi, non può dipendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma comporta una necessaria e ineludibile valutazione della complessiva situazione patrimoniale del debitore e lo stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) che legittima la segnalazione deve essere considerato “in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica.

Tale lettura sistematica delle norme che regolano la materia alla luce dell’orientamento pressoché costante della Cassazione induce a ritenere che anche la segnalazione effettuata dall _____ sia stata effettuata in violazione delle norme che regolano il rispetto della privacy dovendosi ritenere i principi dianzi elaborati dalla giurisprudenza vieppiù applicabili quando tale segnalazione viene effettuata ad una centrale privata. L’interesse protetto attraverso la segnalazione di cui si è detto consente di affermare che qualunque segnalazione a centrale pubblica o privata anche nel caso di transazione deve presupporre una situazione di insolvenza considerando l’entità del credito insoluto, il tempo trascorso in una situazione di inadempienza e anche la manifesta volontà di non adempiere, elementi questi che non sono minimamente emersi nella vicenda in esame.

Deve quindi ravvisarsi nella condotta degli enti convenuti un'illecito trattamento dei dati personali dei ricorrenti che implica a carico degli istituti segnalanti l'obbligo di risarcire il danno a norma dell'art. 15 del d.lgs n.196/2003, causato ai ricorrenti per effetto dell' illecito trattamento di dati personali come sopra ravvisato, danno da liquidarsi, come richiesto, in separata sede. In difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale, i convenuti devono essere condannati esclusivamente al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dai ricorrenti. Tale danno è da ravvisarsi nel discredito che deriva dalla segnalazione e nella conseguente lesione dell'immagine sociale di una persona che si vede ingiustamente inserita tra gli insolventi e, quindi, come correttamente messo in evidenza dalla cassazione in una fattispecie analoga “ è contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sé costituisce danno reale che deve essere risarcito - senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza” (cass. N. 12626 del 24.5.2010). Tali danni, come richiesto, dovranno essere liquidati in separata sede.

Si ritiene di compensare le spese in considerazione di una certa complessità della materia.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:

- in accoglimento della domanda proposta, annulla il provvedimento del Garante della Privacy n. 436 del 20.12.2012 e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità delle segnalazioni effettuate dall' _____ alla _____ s.p.a. e dall' _____ alla Centrale Rischi gestita dalla Banca d'Italia;

